COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.12.2020
C(2020) 9639 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.12.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI 2014IT06RDRP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.12.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI 2014IT06RDRP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione del 13 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 7579 della Commissione del 27 ottobre 2020.

(2) Il 4 dicembre l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

(4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione[3].

---

[1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

[2] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

[3] Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.

(6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.

(7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il numero massimo di modifiche di cui al medesimo articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, non si applica nel caso di modifiche relative all'introduzione di una nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La presente richiesta di modifica consiste nell'introduzione di tale nuova delimitazione.

(8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia), presentata alla Commissione in versione definitiva il 4 dicembre 2020.

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 4 dicembre 2020.

---

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23.12.2020

Per la Commissione
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA